

CAMERA DEI DEPUTATI N. 815

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GARRA, PALUMBO, LIOTTA, VITO, FLORESTA, ACIERNO,
ALEFFI, AMATO, BAIAMONTE, CASCIO, CRIMI, DE LUCA, GAZ-
ZARA, GIUDICE, LUCCHESI, MANCUSO, MATRANGA, MICCICHÈ,
MISURACA, PRESTIGIACOMO, STAGNO D'ALCONTRES**

Modifiche allo statuto della regione siciliana

Presentata il 14 maggio 1996

ONOREVOLI COLLEGHI! — È da premettere che nella XII legislatura erano state presentate diverse proposte di legge costituzionale volte ad apportare modifiche allo statuto della regione siciliana: dopo la presentazione della proposta di legge costituzionale (atto n. 790, XII legislatura) avente come primo firmatario l'onorevole Giacomo Garra, una seconda, articolata proposta, era stata presentata dagli onorevoli Nicola Bono ed altri (atto n. 1060, XII legislatura).

Indi altre proposte di legge ebbero come primi firmatari, rispettivamente, l'onorevole Giuseppe Scozzari (atto n. 1123, XII legislatura); l'onorevole Pietro Milio (atto n. 1481, XII legislatura) e l'onorevole

Franco Corleone (atto n. 1701, XII legislatura).

Sulle ricordate proposte di legge non si è mai concluso l'iter in Commissione affari costituzionali, benché l'avvio dei lavori fosse stato assai promettente (la Commissione aveva affrontato l'importante tematica nel corso delle sedute del 28 settembre 1994, 25 ottobre 1994 e 6 dicembre 1994, ma dopo le dimissioni del Governo Berlusconi non si era fatto più nulla).

Al Senato, nella XII legislatura, erano state presentate due proposte di legge costituzionale a firma rispettivamente dei senatori Corrao ed altri (atto n. 33, XII legislatura) e dei senatori Cusimano ed altri (atto n. 693, XII legislatura).

Giova ricordare che l'assetto statutario della regione siciliana costituì il primo avvio della trasformazione dello Stato unitario centralista (risalente allo statuto di Carlo Alberto) nello Stato unitario e regionale. Invero lo statuto approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, è la prima avvisaglia di quelle autonomie speciali riconosciute dall'articolo 116 della Costituzione alle regioni Sardegna, Val d'Aosta, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia. Come si era giunti al regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455?

Nell'arco degli anni tra l'estate 1943 e la primavera del 1946 erano stati assai vivaci in Sicilia i tentativi di separatismo, portati avanti in modo violento ed illegale dall'EVIS (Esercito volontari per l'indipendenza della Sicilia) o propugnati sul piano politico dal MIS (Movimento per l'indipendenza della Sicilia), presieduto dall'onorevole Finocchiaro Aprile e che aveva trovato nelle frange dei cristiano-sociali di Silvio Milazzo ed altri alcuni autorevoli sostenitori.

Da oltre Atlantico erano invece venuti gli autorevoli moniti di don Luigi Sturzo, contrario al separatismo, ma favorevole ad un ampio e sano autonomismo legislativo ed amministrativo, nel quadro dello Stato italiano unitario.

Il nuovo sovrano Umberto II, subentrato nel maggio del 1946 al vertice dello Stato italiano a seguito dell'improvvisa abdicazione del vecchio re Vittorio Emanuele III, aveva prontamente sanzionato lo statuto siciliano predisposto dal Governo De Gasperi (regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2).

Lo statuto della regione Siciliana evidenzia alcune incongruenze rispetto al testo della Costituzione entrata in vigore con il 1° gennaio 1948, ma soprattutto — nei decenni scorsi — ha rivelato alcune gravi insufficienze.

Nessuna ampia incidenza hanno avuto le integrazioni e modifiche recate dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1.

Venendo alle vicende più recenti, giova ricordare che dopo le elezioni regionali del giugno 1991 in seno all'Assemblea regionale siciliana sembrava essersi affermato il

proponimento di dar vita ad una « legge-voto », con la quale suggerire al legislatore statale alcune modifiche dello statuto anche per rendere possibile il rinnovo della stessa Assemblea regionale siciliana (l'ARS... degli inquisiti) prima della naturale scadenza della primavera del 1996.

L'ARS, infatti, a tal riguardo aveva dato vita ad apposita Commissione speciale che per molti mesi aveva, come suol dirsi, « menato il can per l'aia »!

La proposta di « legge-voto », scaturita dai lavori di detta Commissione assembleare, alla fine era approdata a Sala d'Ercole (sede dell'ARS) e nell'ottobre 1994 l'Assemblea aveva clamorosamente bocciato la proposta. In altri termini l'Assemblea si era autoassolta con cinquantaquattro voti su novanta.

Il ricordato voto era stato duramente commentato dalla stampa siciliana. Ad esempio, il quotidiano *La Sicilia* del 20 ottobre 1994 aveva così titolato: « Boccia la "legge-voto" sullo scioglimento anticipato, si apre l'ennesima crisi » e « L'ARS preferisce blindarsi ». « L'ARS si è autoassolta »... « La proposta era... impopolare, ma era un salvagente per gli inquilini di Palazzo dei Normanni ».

La presente relazione non vuole caricarsi di tinte truci, ma il degrado della massima istituzione siciliana è stato sotto gli occhi di tutti per il numero elevato di deputati regionali inquisiti, rinviati a giudizio o addirittura condannati.

Le modificazioni statutarie che formano oggetto della presente proposta di legge costituzionale riguardano alcuni dei quarantadue articoli dei quali si compone lo statuto della regione Siciliana. Alcuni articoli sono aggiuntivi rispetto al testo vigente. Nessuna modificazione attiene, comunque, alla durata in carica dell'ARS prevista dall'articolo 3, come modificato dalla legge costituzionale 23 febbraio 1972, n. 1, in cinque anni, analogamente a quanto stabilito per le regioni a statuto ordinario dall'articolo 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108.

Mentre alcune modificazioni attuano un migliore coordinamento istituzionale e sistematico con la Costituzione repubblicana (articoli 1, 5, 6, 7, 9 e 11), altre modificazioni intendono dare soluzione al problema della stabilità di Governo, me-

dianche l'elezione diretta del presidente della regione ed introducendo il principio della emanazione dei componenti della giunta regionale da una chiamata fiduciaria del presidente della regione siciliana, in luogo della loro diretta emanazione da parte dell'ARS, che vi ha finora proceduto mediante apposita elezione nel proprio seno.

Una particolare notazione merita il testo dell'articolo 15 della presente proposta di legge costituzionale volto a superare l'assetto delle circoscrizioni elettorali a base provinciale previsto dal comma secondo dell'articolo 42 dello statuto.

La nuova disposizione è volta a rendere possibile una normativa di competenza dell'Assemblea regionale siciliana, avente però nella previsione del collegio uninominale una precisa linea di direzione.

Altro nodo fondamentale da sciogliere è quello di consentire allo Stato di procedere con minori impacci all'eventuale scioglimento anticipato dell'ARS. L'articolo 8, che condiziona lo scioglimento alla sola ipotesi di persistente violazione dello statuto siciliano e che implica il voto di entrambi i rami del Parlamento, ha reso l'ARS «zona-franca», non essendosi mai potute indire elezioni anticipate nemmeno per il caso di possibili, contestuali dimissioni di almeno la metà dei deputati in carica. L'ultima legislatura siciliana, iniziata nel giugno del 1991, è giunta al

termine del suo mandato nella primavera del 1996 senza che nessuna Autorità dello Stato abbia potuto avviare la procedura per l'indizione di nuove elezioni a tutela della credibilità delle istituzioni autonomistiche. Da ciò è emersa l'esigenza che sia da annoverare tra le cause in astratto invocabili per la formulazione della proposta di cui al comma secondo dell'articolo 8 dello statuto, oltre l'ipotesi di persistente violazione dello statuto anche quella della persistenza di gravi motivi di ordine pubblico. Invero non gioverebbe alle istituzioni autonomistiche una ARS che negli anni futuri — in virtù dell'attuale assetto da «intoccabili» — potesse maturare l'intero quinquennio nel nullismo e nello scadimento pur di evitare l'indizione di elezioni anticipate.

Altre innovazioni sono volte ad introdurre nell'assetto statutario i principi di partecipazione popolare ed istituti quali quelli del *referendum* ai quali il testo vigente non dà alcun ingresso.

In conclusione, se il futuro ha un cuore antico, la presente proposta (formulata dai proponenti in occasione del 50° anniversario del regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455) intende salvaguardare lo spirito della «rivoluzione» autonomistica siciliana, senza tuttavia alcuna gretta conservazione della lettera della Carta statutaria.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

ART. 1.

1. All'articolo 3 dello statuto della Regione siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

« L'Assemblea regionale è costituita di novanta Deputati eletti nella Regione a suffragio universale diretto e segreto, secondo la legge emanata dall'Assemblea regionale in base ai principi sanciti dagli articoli 1, secondo comma, 48 e 51 della Costituzione ».

ART. 2.

1. L'articolo 8 del citato statuto della Regione siciliana è sostituito dal seguente:

« ART. 8 - L'Assemblea regionale può essere sciolta anticipatamente su iniziativa del Governo dello Stato nel caso di persistente violazione di disposizioni costituzionali, nel caso di dimissioni di almeno la metà dei suoi componenti e nel caso di impossibilità operativa per mancata approvazione di bilancio. Il Commissario dello Stato di cui all'articolo 27-bis può proporre al Governo lo scioglimento dell'Assemblea regionale per gravi e persistenti motivi di ordine pubblico.

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti i Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati e previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

L'ordinaria amministrazione è affidata, in caso di scioglimento dell'Assemblea regionale, ad un Commissario straordinario coadiuvato da due sub-commissari di cui uno con funzioni vicarie, nominati — con lo stesso decreto di cui al secondo comma — per durata non eccedente il semestre.

Il Commissario dello Stato indice nuove elezioni per il rinnovo dell'Assemblea regionale nel termine di tre mesi dall'avvenuto scioglimento. Lo svolgimento delle elezioni deve aver luogo non oltre sessanta giorni dall'avvenuta indizione ».

ART. 3.

1. All'articolo 9 del citato statuto della Regione siciliana, il primo comma è sostituito dai seguenti:

« Il Presidente regionale è eletto a suffragio universale e diretto secondo le norme stabilite con legge regionale. Egli nomina e revoca gli assessori che insieme al Presidente costituiscono la Giunta regionale.

I componenti della Giunta sono scelti dal Presidente regionale, anche al di fuori dei componenti dell'Assemblea regionale.

La carica di assessore regionale è incompatibile con quella di deputato regionale. È tuttavia in facoltà del deputato nominato assessore di optare per la conservazione del seggio all'Assemblea regionale siciliana.

L'opzione di cui al comma precedente non può più essere esercitata dopo l'avvenuto insediamento in seno al Governo regionale ».

ART. 4.

1. Dopo l'articolo 9 del citato statuto della Regione siciliana è inserito il seguente:

« ART. 9-*bis*. La Regione siciliana provvede con propria legge a stabilire la composizione della Giunta regionale.

Il numero degli assessori regionali non può comunque eccedere le dodici unità ».

ART. 5.

1. All'articolo 10 del citato statuto della Regione siciliana, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi di dimissioni, incapacità non temporanea o morte del Presidente regio-

nale, il Commissario dello Stato indice le votazioni per l'elezione diretta del nuovo Presidente regionale che devono aver luogo non oltre sessanta giorni dalla data dell'indizione. Il Presidente così eletto dura in carica fino al termine del mandato dell'Assemblea regionale in carica alla data della sua proclamazione. L'ordinaria amministrazione continua ad essere espletata dalla Giunta regionale sotto la Presidenza dell'assessore cui dal cessato Presidente erano state conferite le funzioni vicarie ».

ART. 6.

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 12 del citato statuto della Regione siciliana è aggiunto, in fine, il seguente:

« Il popolo siciliano esercita l'iniziativa delle leggi regionali mediante proposta di un progetto redatto in articoli e sottoscritto da almeno 15 mila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'isola ».

ART. 7.

1. All'articolo 13 del citato statuto della Regione siciliana, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Entrano in vigore nella Regione nel quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione, salvo diversa disposizione compresa nella singola legge o nel singolo regolamento ».

ART. 8.

1. All'articolo 14 del citato statuto della Regione siciliana, nell'alinea, le parole: « senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano » sono sostituite dalle seguenti: « senza pregiudizio delle grandi riforme economico-sociali deliberate dal Parlamento nazionale ».

ART. 9.

1. Gli articoli 24 e 25 del citato statuto della Regione siciliana sono abrogati.

ART. 10.

1. Prima dell'articolo 28 del citato statuto della Regione siciliana, è inserito il seguente:

« ART. 27-*bis*. Un Commissario, nominato dal Governo dello Stato, esercita le funzioni ad esso affidate e promuove avanti alla Corte costituzionale il giudizio di costituzionalità delle leggi adottate dall'Assemblea regionale ».

ART. 11.

1. All'articolo 28 del citato statuto della Regione siciliana le parole: « davanti l'Alta Corte » sono sostituite dalle seguenti: « davanti alla Corte costituzionale ».

ART. 12.

1. All'articolo 29 del citato statuto della Regione siciliana, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è abrogato;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Decorsi otto giorni senza che al Presidente regionale sia pervenuta copia dell'impugnazione, le leggi sono promulgate ed immediatamente pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione ».

ART. 13.

1. All'articolo 30 del citato statuto della Regione siciliana le parole: « davanti l'Alta Corte » sono sostituite dalle seguenti: « davanti alla Corte costituzionale ».

ART. 14.

1. Dopo il titolo III del citato statuto della Regione siciliana, è inserito il titolo

III-bis — *Referendum*, costituito dagli articoli da 30-bis a 30-quater, introdotti dal presente articolo.

2. Dopo l'articolo 30 del citato statuto della Regione siciliana è inserito il seguente:

« ART. 30-bis. Il *referendum* popolare per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale può essere indetto quando lo richiedano centomila elettori siciliani o tre consigli provinciali o cinque consigli di comuni capoluogo di provincia ovvero con popolazione di almeno trentamila abitanti.

Non è ammesso il *referendum* abrogativo per le leggi regionali di approvazione dei bilanci della Regione e per le leggi regionali istitutive di tributi o che modifichino il precedente trattamento tributario ».

3. Dopo l'articolo 30-bis del citato statuto della Regione siciliana, introdotto dal comma 2 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 30-ter. Il *referendum* popolare consultivo può essere indetto qualora lo richieda il Presidente regionale ovvero lo deliberi l'Assemblea regionale a maggioranza assoluta calcolata sul numero dei seggi assegnati ai sensi dell'articolo 1 della presente legge ».

4. Dopo l'articolo 30-ter del citato Statuto della Regione siciliana, introdotto dal comma 3 del presente articolo, è inserito il seguente:

« ART. 30-quater. Hanno diritto di partecipazione al *referendum* di cui all'articolo 30-bis tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni dell'isola e che alla data di svolgimento del *referendum* abbiano raggiunto la maggiore età.

L'Assemblea regionale disciplina con legge le modalità di svolgimento e stabilisce la percentuale minima di votanti ai *referendum*, necessaria per la validità, rispettivamente, dei *referendum* abrogativi e dei *referendum* consultivi ».

ART. 15.

1. All'articolo 42 del citato statuto della Regione siciliana, il secondo comma è sostituito dal seguente:

« I collegi elettorali uninominali sono determinati con decreto del Presidente regionale, previo parere del Commissario dello Stato e su deliberazione della Giunta, in numero di novanta in base alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA

